

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGIALE N. 7096/2026, PUBBLICATA IN DATA 20 APRILE 2026,

RESA DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 3600/2026

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561), Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarбата@pec.it; fax: n. 091 7722955) difensori della sig.ra **Delfino Elisa** (C.F. DLFLSE06L44G273D), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, in base all'autorizzazione ex artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. di cui all'ordinanza collegiale n. 7096/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, resa dall'Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.G. n. 3600/2026;

AVVISANO CHE

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi al quale si procede è il TAR Lazio – Roma, Sez. III e il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.g. 3600/2026;
- 2) il ricorso è stato dal presentato dalla ricorrente **Delfino Elisa** contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Palermo, il Consorzio Universitario CINECA, il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si precisa, altresì, che il ricorso è stato inoltre notificato alla sig.ra Kacmoli Ersjana, alla sig.ra Di Fatta Denise, alla sig.ra Ludovica Cucinella e al sig. Bertini Beniamino individuati come soggetti potenzialmente controinteressati a resistervi poiché collocati utilmente in graduatoria del corso di laurea in Medicina e chirurgia in esito alla procedura selettiva a.a. 2025/2026;
- 3) in ottemperanza alle disposizioni previste dal TAR Lazio – Roma con l'ordinanza collegiale n. 7096/2026 si riporta di seguito il ricorso introduttivo nella sua versione integrale:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

*Nell'interesse del sig.ra **Elisa Delfino** nata a Palermo il 4 luglio 2006 (c.f. DLFLSE06L44G273D) e ivi residente in via Paolo Gili n. 36, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al presente atto,*

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; PEC francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; PEC simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; PEC florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it;

CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore;*
- il **Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;*
- il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro pro tempore;*
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Ministro pro tempore;*
- l'**Università degli Studi di Palermo**, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **Kacmoli Ersjana** residente in Via Bari, n. 7 – 75025 Policoro (MT), collocata utilmente in graduatoria nella posizione n. 16069;*
- dei soggetti, potenziali controinteressati, che verranno individuati all'esito dell'accesso agli atti inoltrata alle Amministrazioni resistenti al fine di ottenere ai fini della notifica le generalità (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) non presenti nella graduatoria nominativa pubblicata definitivamente in data 28 gennaio 2026;*

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Medicina Palermo) e nella parte in cui ha previsto che alcuni candidati fossero segnati come “nelle more” e della comunicazione fatta da CINECA ed Università nei loro confronti per disporre l'immatricolazione nella loro prima scelta anche se non spettante in base al punteggio conseguito;*

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Medicina Palermo) ed ha consentito l'assegnazione presso la sede di Palermo di candidati con punteggi e posizioni deteriore, anche in presenza di diciture procedurali non tipizzate;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Medicina Palermo) ed ha consentito l'assegnazione presso la sede di Palermo di candidati con punteggi e posizioni deteriore, anche in presenza di diciture procedurali non tipizzate;
- tutti gli atti e provvedimenti, comunque denominati, che hanno introdotto e/o applicato la dicitura “in attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede”, non prevista dai decreti ministeriali, nonché di quelli che hanno consentito l'abilitazione all'immatricolazione/iscrizione in via eccezionale di candidati contrassegnati da tale dicitura;
- della comunicazione e-mail proveniente dall'indirizzo “Med25-noreply” inviata alle ore 22:10 del 14 gennaio 2026 (e delle ulteriori comunicazioni analoghe, ove esistenti), con cui alcuni candidati sono stati invitati a collegarsi tempestivamente alla pagina riservata per procedere ad immatricolazione/iscrizione entro le ore 22 del giorno successivo, nonché di ogni atto presupposto e conseguenziale che abbia determinato l'invio selettivo di tali comunicazioni;
- degli atti e delle operazioni informatiche relativi alla gestione delle preferenze di sede espresse in fase di iscrizione al semestre filtro (incluse le 63 sedi inserite), nonché di ogni intervento o modifica di sistema che abbia determinato, per alcuni candidati, la scomparsa delle sedi nell'area riservata, restando visibile la sola sede principale;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- dell'Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell'anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);
- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la "Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026" nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la "definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE" e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- ove necessario, dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 di cui è causa;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026;
- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell'odierna parte ricorrente;
- dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- dell'elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 12 dell'esame di Chimica del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;
- dell'esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 12 dell'esame di Chimica del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova di Chimica del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 12 palesemente errato e/o

fuorviante all'interno del proprio questionario;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 12 dell'esame di Chimica del primo appello;

- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 12 della prova di Chimica del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali e/o report di correzione redatti dal CINECA (lettura ottica, rilevazione informatizzata, errori di lettura), nonché degli atti relativi all'intervento manuale dei docenti sulle risposte a completamento non correttamente interpretate dal software;

- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell'interesse di parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nella sua prima scelta (Medicina e chirurgia Palermo) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

PREMESSA

Il presente giudizio ha ad oggetto la nuova modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, disciplinata dal D.M. n. 418/2025, fondata sulla libera iscrizione al primo semestre (cd. "semestre filtro") e sull'ammissione al secondo semestre subordinata al conseguimento di tutti i CFU previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito.

La riforma trae origine dalla legge delega 14 marzo 2025, n. 26, con cui il Parlamento ha demandato al Governo la revisione delle modalità di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, in attuazione degli artt. 32 e 34 Cost. Tra i principi direttivi figurano: la libera iscrizione al primo semestre; l'individuazione di discipline qualificanti comuni con programmi uniformi e coordinati; la previsione di standard valutativi omogenei su base nazionale; la subordinazione dell'accesso al secondo semestre al conseguimento di tutti i CFU e alla formazione di una graduatoria unica nazionale.

In attuazione della delega è stato adottato il d.lgs. n. 71/2025 e, successivamente, il D.M. n. 418/2025, che ha disciplinato nel dettaglio il funzionamento del semestre filtro. Quest'ultimo prevede l'insegnamento delle materie

di chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, sulla base di syllabus nazionali predisposti da Commissioni nominate dal MUR, e lo svolgimento, al termine del semestre, di tre prove da sostenersi nella medesima giornata, ciascuna composta da 31 quesiti da risolvere in 45 minuti. L'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU e alla posizione utile nella graduatoria nazionale.

La procedura così delineata integra una tipica ipotesi di corso-concorso: a una fase formativa iniziale segue una fase valutativa comparativa finalizzata all'accesso a un numero programmato di posti mediante graduatoria nazionale.

È dirimente chiarire che il semestre filtro non costituisce immatricolazione al corso di laurea. Il d.lgs. n. 71/2025 distingue espressamente tra “iscrizione” al semestre filtro e “immatricolazione” al secondo semestre, subordinata al superamento della selezione e alla collocazione in graduatoria.

La stessa struttura normativa della riforma conferma tale impostazione:

- *l'accesso al secondo semestre è subordinato a una graduatoria nazionale;*
- *i criteri di valutazione sono uniformi su base centrale;*
- *le prove sono standardizzate e calendarizzate a livello ministeriale;*
- *l'assegnazione delle sedi avviene secondo ordine di merito.*

Il primo semestre rappresenta dunque una fase procedimentale strumentale alla selezione, non un ordinario segmento di carriera universitaria.

Ne consegue che alla procedura in esame si applicano i principi propri delle selezioni pubbliche: par condicio, trasparenza, garanzia di anonimato, uniformità delle condizioni di svolgimento, autovincolo e immodificabilità delle regole.

Senonché, la concreta attuazione del sistema ha evidenziato gravi criticità. Gli esiti delle prove del 20 novembre e del 10 dicembre 2025 hanno fatto registrare un numero di candidati idonei ampiamente inferiore ai posti disponibili, dimostrando l'inadeguatezza dell'impianto selettivo rispetto agli obiettivi dichiarati.

La stessa Amministrazione, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, cambiando le regole del gioco. Tale intervento ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l'assetto originario e confermandone ex post l'inidoneità.

Con il presente ricorso si intendono, pertanto, censurare:

- (i) l'erronea formulazione del quesito di Chimica somministrato nel primo appello, corrispondente alla domanda n. 12 dell'elaborato della ricorrente, nonché la conseguente attribuzione del relativo punteggio. In assenza di tale errore, infatti, la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio ad essa spettante, risultando utilmente collocata in graduatoria e potendo conseguentemente ottenere l'immatricolazione*

presso l'Università degli Studi di Palermo indicata quale prima scelta. Dalla disamina della graduatoria pubblicata in data 28 gennaio u.s. emerge, infatti, che diversi candidati sono stati assegnati presso tale Ateneo con punteggi sensibilmente inferiori rispetto a quello che sarebbe spettato alla ricorrente;

- (ii) l'illegittimità del comportamento del Ministero e del Cineca che hanno permesso l'immatricolazione nei posti messi a bando a candidati che, in base al punteggio e alla posizione in graduatoria, non potevano ottenerla;*
- (iii) l'illegittimità del D.M. 1115/2025 nella parte in cui ha modificato ex post le regole del concorso stabilendo che i candidati potessero recuperare i voti del primo appello, cosa non previsto dalla lex specialis del concorso (d.m. 418/2025);*
- (iv) la violazione del principio di trasparenza, non esistendo alcun verbale relativa alla fase di correzione delle prove dei candidati;*
- (v) l'illegittimità esclusione dall'ambito di applicazione della riforma in contestazione delle Università private e dei corsi erogati in lingua inglese (IMAT).*

Tali questioni, a cui saranno naturalmente dedicati specifici motivi di ricorso, ledono fortemente la posizione di parte ricorrente.

Essa, infatti, ha preso parte ad entrambe le sessioni di esame e, dopo aver affrontato prove molto impegnative in un tempo assai ridotto, pur avendo ottenuto ben due sufficienze non è riuscita ad immatricolarsi nella sua prima sede (Medicina Palermo).

Su tale esito ha, tuttavia, inciso in modo determinante il comportamento dell'Amministrazione che ha illegittimamente immatricolato candidati con punteggi più bassi di quelli ottenuti dalla sig.ra Delfino nella sede da lei ambita.

FATTO

1. - Come anticipato, con il D.M. n. 418/2025, il MUR ha dettato le modalità di funzionamento del semestre filtro, ossia della nuova modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026.

Con il successivo D.M. n. 600/2025, è stato determinato il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui si discute.

In particolare, sono stati messi a bando per l'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia per gli studenti UE n. 20.864 posti, di cui circa 16 mila posti per le Università pubbliche e i restanti oltre 4 mila per le Università private (cfr. D.M. n. 600/2025).

2. - Parte ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 418 cit., si è iscritta al semestre filtro del corso

di laurea in medicina e chirurgia presso l'Ateneo di Palermo.

3. – Per effetto dell'iscrizione al semestre filtro, parte ricorrente ha preso parte alle relative attività formative, le quali, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 418 cit., hanno avuto ad oggetto gli insegnamenti di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia.

*4. – Terminate le attività didattiche, parte ricorrente ha preso parte al **primo appello** delle prove d'esame afferenti ai tre insegnamenti impartiti, tenutosi il 20 novembre scorso, **affrontando ben tre esami nel medesimo giorno, in un tempo assai ridotto**. In particolare il questionario, per ciascuna prova di esame, era composto da 31 domande (di cui 15 a risposta multipla e 16 a risposta con modalità a completamento) e da ultimare in un tempo pari a 45 minuti.*

5. – Il successivo 3 dicembre 2025 sono stati pubblicati nell'area riservata del portale University gli esiti del suddetto primo appello del semestre filtro e dall'esame degli stessi l'odierna parte ricorrente ha constatato di aver ottenuto la sufficienza in due delle tre prove di esame ed in particolare di aver ottenuto:

Chimica 19.8

Biologia 22.3

Fisica 8.5

6. – A fronte di tale risultato, parte ricorrente ha preso parte al secondo appello previsto per il 10 dicembre 2025 solo per sostenere la prova di Fisica nella quale aveva ottenuto l'insufficienza. Parte ricorrente, ad esito di questa prova ha ottenuto in Fisica il punteggio di 16.7.

7. – Successivamente, l'Amministrazione, resasi conto che a fronte di 55 mila candidati poco più di 7mila avevano ottenuto i requisiti previsti dalla Legge (D.lgs. 71/2025) e dalla Lex specialis (D.M. 418/2025) per essere inseriti in graduatoria, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, cambiando le regole del gioco. Tale intervento, come vedremo più avanti, ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l'assetto originario e confermando ex post l'inidoneità dell'intero sistema di selezione.

*8. – Lo scorso **8 gennaio 2026** è stata pubblicata la **prima graduatoria nazionale di merito**; in tale graduatoria parte ricorrente è risultata collocata in posizione utile, fascia V, posizione n. 10801, punteggio 342,10, immatricolandosi, per l'effetto, nella sua seconda scelta Medicina Messina.*

*Preme segnalare che, l'Amministrazione ha previsto **un unico scorrimento** della graduatoria e, in data **28 gennaio 2026**, ha pubblicato la **graduatoria definitiva** (in cui la Sig.ra. Delfino è collocata in posizione n. 10749), dichiarandone di fatto la chiusura, **in presenza di posti ancora disponibili**, rimasti vacanti per rinunce o mancate immatricolazioni.*

9. – Parte ricorrente è stata assegnata, dunque, alla seconda delle sedi prescelte ed ha proceduto ad immatricolarsi presso la sede di Messina, nonostante non fosse la sua città di residenza e tale scelta avrebbe dovuto comportare ingenti costi (economici e personali) per il trasferimento.

Senonché, confrontandosi con altri colleghi, nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 2026, parte ricorrente è venuta a conoscenza di una gravissima circostanza che ha inciso in maniera negativa sulla regolarità e sulla trasparenza dell'intera procedura concorsuale. Una sua collega di corso, difatti, comunicava di avere ricevuto una e-mail proveniente dall'indirizzo mail Med25-noreply alle ore 22.10 del 14 gennaio u.s. che, in maniera del tutto misteriosa, riportava il seguente contenuto: “la preghiamo di collegarsi tempestivamente alla sua pagina riservata dove è riportata l'assegnazione della sede. Avrà tempo fino alle ore 22 di domani 15 gennaio per iscriversi/immatricolarsi presso l'Ateneo ivi indicato. Rimaniamo a disposizione per ogni assistenza”.

Preme segnalare già in questa sede che non solo tale forma di comunicazione effettuata dall'Università e della piattaforma Cineca non risultava essere prevista da alcuna disposizione normativa, ma l'Amministrazione ha effettuato una forma di scorrimento/assegnazione del tutto arbitraria e non disciplinata da alcun atto relativo alla procedura concorsuale in questione.

Orbene, la studentessa che aveva ricevuto tale illegittima comunicazione e odierna controinteressata, dopo essersi prontamente iscritta presso l'Ateneo ivi indicato, riusciva ad immatricolarsi presso la sede di prima scelta (Medicina Palermo) in luogo dell'odierna ricorrente. Ciò è accaduto nonostante ella avesse ottenuto un punteggio pari a 121,20 e una posizione in graduatoria pari a 16.941: punteggi nettamente inferiori rispetto al punteggio e alla posizione in graduatoria ottenuti dall'odierna parte ricorrente che però era stata costretta ad immatricolarsi presso una sede diversa rispetto a quella scelta in via prioritaria.

In particolare, il nominativo dell'odierna controinteressata veniva indicato accanto ad una sezione della graduatoria denominata “**in attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede**” . Sezione, questa, del tutto nuova e non disciplinata da alcun dato normativo, in quanto ben diversa da quella riportante la dicitura “in attesa, ai sensi dell'Allegato 1, punto 7 del DM 1115-2025” e prevista dal già citato Decreto.

Da una ricostruzione dei fatti, sembrerebbe emergere che l'accaduto appena descritto si è verificato dopo che, in sede di iscrizione al c.d. semestre filtro, la studentessa odierna controinteressata aveva riscontrato problemi di funzionamento della piattaforma CINECA. Di conseguenza, ella non aveva potuto indicare tutte le sedi di scelta. Attraverso un *modus operandi* del tutto arbitrario, quindi, l'Amministrazione ha effettuato tale forma di comunicazione a tutti quei candidati che, avendo riscontrato gli appena menzionati problemi, non avevano potuto indicare tutte le sedi di scelta.

Pertanto, la stessa studentessa, collegandosi alla pagina personale del sito apposito, veniva a conoscenza del

fatto che nella sua area personale non risultavano più le 63 sedi inserite al momento dell'iscrizione al semestre filtro, ma solo la sua sede principale.

Al fine di ricevere delucidazione al riguardo, la studentessa in questione ha inviato diverse e-mail sia all'assistenza del CINECA sia a quella del portale University, tentando anche contatti telefonici ma senza successo. Perciò, ella si è recata presso la segreteria studenti per chiedere spiegazioni in ordine a tale modalità di ammissione. In risposta alle sue domande, però, il funzionario responsabile dell'Unità Operativa ha intimato la stessa di limitarsi a procedere tempestivamente all'immatricolazione e di non divulgare alcuna informazione al riguardo.

Allora, consultando la graduatoria del corso di laurea, parte ricorrente si è resa conto che la dicitura “in attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede” (difforme da qualsivoglia dicitura prevista dai DM Ministeriali) era riferita a ben otto candidati di cui due assegnati alla sede di Palermo con punteggi e posizioni in graduatoria di gran lunga inferiori rispetto ai suoi.

V	10835	CUCINELLA	LUDOVICA	341,90	Medicina Palermo
VII	16435	DI FATTA	DENISE	121,20	Medicina Palermo

In particolare:

Le medesime candidate, dunque, nella graduatoria definitiva pubblicata il 28 gennaio 2026 sono risultate assegnatarie della sede di Palermo con un punteggio di 341,90 e 121,20 a fronte del punteggio di 342,10 ottenuto dall'odierna parte ricorrente assegnata, invece, nell'Ateneo di sua seconda scelta distante quasi 300 Km dalla propria città di residenza!

Da questo, emerge già con estrema evidenza l'assoluta illegittimità di un simile meccanismo che ha consentito a ben otto studenti di procedere ad una immatricolazione immediata presso l'Ateneo di prima scelta entro termini particolarmente ristretti e con modalità difforme dall'ordinaria scansione dello scorrimento, pur in assenza di una regolare collocazione utile secondo l'ordine di graduatoria e con punteggi che non avrebbero consentito l'accesso a quella sede.

Tale meccanismo, dunque, ha dato vita ad un canale eccezionale e non trasparente di accesso idoneo ad alterare l'ordinario scorrimento concorsuale e ad incidere sia sull'ordine delle assegnazioni sia sulle posizioni giuridiche soggettive degli altri candidati, tra cui quella dell'odierna parte ricorrente.

10. – A ciò si aggiunga un ulteriore e decisivo profilo di pregiudizio che rende ictu oculi evidente la concreta

incidenza delle illegittimità denunciate sulla posizione di parte ricorrente. Invero, dall'analisi puntuale degli elaborati di parte ricorrente emerge come almeno un quesito della prova di Chimica del primo appello risulti oggettivamente errato e, pertanto, suscettibile di attribuire alla ricorrente un ulteriore punteggio pari a 1,10 punti (1 punto + 0,10 per la penalità al quesito censurato).

Qualora tale punteggio fosse stato correttamente attribuito a parte ricorrente – come doveroso alla luce dell'errore tecnico-scientifico del quesito – la ricorrente avrebbe ottenuto 343,20 punti.

Ne consegue che, se l'Amministrazione avesse agito correttamente, attribuendo a parte ricorrente il punteggio ad essa legittimamente spettante, la stessa si sarebbe immatricolata con assoluta certezza presso l'Università di Palermo (sua 1° scelta) in quanto dalla disamina della graduatoria del 28 gennaio u.s. diversi candidati sono stati assegnati in tale sede con punteggi nettamente inferiori al suo:

VII	16435	DI FATTA	DENISE	121,20	Medicina Palermo
-----	-------	----------	--------	--------	------------------

II. - *La mancata ammissione di parte ricorrente al Corso di Laurea ambito nella prima delle sedi prescelte e gli ulteriori provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento alla luce dei seguenti motivi*

DIRITTO

1. – Sull'erronea formulazione del quesito n. 12 della prova di Chimica del primo appello e sulla conseguente erronea attribuzione del punteggio a parte ricorrente; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa; violazione del principio della par condicio tra i candidati; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, Cost.; violazione art. 3 e 97 Cost; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990; violazione del principio di trasparenza eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.

Come s'è anticipato in narrativa, la prova di accesso al corso di laurea per cui è causa risulta viziata, oltre che per gli altri vizi che verranno appositamente esaminati nel prosieguo del presente ricorso, anche per la presenza di quesiti errati e/o fuorvianti che sono stati somministrati ai candidati.

1.1. – *Com'è noto, infatti, nelle procedure selettive in cui la prova scritta è articolata su domande a risposta multipla, contenenti soluzioni simili, ogni quesito deve contemplare una sola risposta incontrovertibilmente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione, così come del singolo candidato interessato.*

È, quindi, condizione imprescindibile che l'opzione da considerarsi valida per ciascuna domanda sia l'unica

effettivamente corretta sul piano scientifico, costituendo tale condizione un preciso obbligo per l'Amministrazione.

La questione non è nuova al giudice Amministrativo.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di procedure selettive basate su quiz a risposta multipla, invero, mentre la discrezionalità dell'Amministrazione nell'individuazione delle domande da sottoporre ai candidati è sindacabile da questo Giudice solo nei limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso (cfr. tra le più recenti, sentenza T.A.R. Campania Napoli, sez. V, sentenza 19 luglio 2021, n. 5002), **con riferimento alle risposte individuate per le singole domande, invece, l'ambito di discrezionalità si riduce nel senso che una sola dev'essere la risposta esatta** (cfr. Sentenza Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628).

Sia codesto Ecc.mo TAR Lazio che lo stesso Consiglio di Stato in più occasioni hanno, infatti, precisato che “laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta <oggettivamente> esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempili, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta” (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III, sentenza 22 luglio, n. 14938; TAR Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania - Napoli, Sez. V, sentenza 5 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, sentenza 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, TAR Lombardia - Milano, sez. III, sentenza 04 settembre 2018, n. 2043; negli stessi termini cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; nonché Cons. Stato, sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158; Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432).

A confermare quanto esposto, il Consiglio di Stato, sempre in materia di quesiti a risposta multipla, ha ribadito che “ove la prova sia articolata su risposte multiple, **corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda**, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

La Commissione, invero, prosegue la pronuncia in commento, **“non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati**, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta

sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo" (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).

Del resto, in relazione alle prove di accesso al CdL in Medicina e chirurgia per i precedenti anni accademici, il Consiglio di Stato, a fronte delle censure argomentate dai ricorrenti in merito all'ambiguità ed erroneità di alcuni dei quesiti del test di accesso, ha ritenuto fondamentale «disporre, ai sensi dell'art. 66 c.pa., una verifica nominando a tal fine il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, che, anche attraverso delega ad un esperto del medesimo Istituto svolgerà l'incombente nel contraddittorio delle parti, depositando la propria relazione entro 30 giorni dalla nomina» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 4 marzo 2022, n. 1578). In sede di verifica, essendo poi emersa l'effettiva ambiguità delle domande contestate, il Consiglio di Stato ha annullato i quesiti contestati con conseguente ricalcolo del punteggio ottenuto dai ricorrenti e nuova ricollocazione nella graduatoria unica nazionale (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VII, ord. 4 marzo 2022, nn. 1572, 1575, 1578 e 1581).

Anche codesta Ecc.ma Sezione, nel solco dei precedenti del Giudice di Appello, ha altresì disposto, alla luce degli esiti della verifica, «il ricalcolo del punteggio i fini dell'ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente alla stregua dalla risposta data al quesito contestato, della penalizzazione subita nonché delle preferenze espresse» (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 15 settembre 2022, n. 5880, ex multis 12 luglio 2022, n. 4371; 24 giugno 2022, n. 4080; 25 luglio 2022, n. 4767, 4766, 4765, 4761; 22 luglio 2022, n. 4732, 4731, 4730, 21 luglio 2022, n. 4709; 12 luglio 2022, n. 4371).

Nel caso di specie, tuttavia, i suddetti principi sono stati apertamente violati.

Da qui la richiesta di disporre la verifica ex art. 66 c.p.a. anche nel caso che odiernamente ci occupa per la domanda n. 12 della prova di Chimica del primo appello.

1.2. – *Una volta resi noti gli esiti della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, la stessa ha presentato un'istanza di accesso agli atti all'Università degli Studi di Palermo, al MUR e al Cineca al fine di ottenere i verbali di correzione delle prove dalla medesima sostenute e conoscere, così, quali tra le risposte da essa fornite sono state considerate errate.*

La presentazione della suddetta istanza, in effetti, si è resa necessaria, non solo poiché molte delle domande somministrate dall'Amministrazione sono risultate errate e/o fuorvianti, ma anche in quanto per il corrente a.a. il MUR non ha predisposto la consueta matrice ministeriale contenente le soluzioni corrette dei quiz somministrati in sede concorsuale, sicché dalla sola pubblicazione dei risultati non è possibile per i candidati individuare le

risposte che sono state considerate errate in fase di correzione.

L'Amministrazione, tuttavia, non ha mai riscontrato l'istanza presentata da parte ricorrente.

L'omessa esibizione dei documenti in discorso è, tuttavia, illegittima, atteso che i documenti richiesti costituiscono l'unico modo a disposizione delle ricorrenti per verificare la regolarità delle operazioni poste in essere dall'Amministrazione con riguardo alla fase della correzione degli elaborati e, conseguentemente, contestare la correttezza dell'operato posto in essere dalla stessa.

In assenza della pubblicazione della matrice ministeriale delle risposte corrette e delle schede di valutazione delle prove, il lavoro dell'Amministrazione viene sottratto al controllo dei candidati, violando i principi di trasparenza alle quali una selezione pubblica deve attenersi. Il punteggio attribuito dai commissari è, pertanto, del tutto aleatorio e privo di controllo.

Da questo punto di vista, pertanto, l'azione amministrativa è illegittima anche per violazione del principio di trasparenza e dell'obbligo di motivazione di cui all'art.3 della l. 241/1990.

D'altra parte, sono molteplici i quesiti formulati in maniera errata e/o ambigua e fuorviante.

Si consideri, a titolo esemplificativo, il quesito di Chimica corrispondente alla domanda n. 12 del compito di parte ricorrente somministrato durante il primo appello, il quale risulta così formulato:

“12. Il numero massimo di elettroni presenti in un orbitale con (elle) $l=1$ è:

(A) 2

(B) 4

C) 6

D) 1

E) 3”.

Parte ricorrente si è avveduta della erroneità del quesito testè gravato procedendo ad una autonoma ricostruzione della possibile matrice delle risposte corrette, mediante l'analisi – tutt'altro che agevole – degli elaborati e delle relative schede di valutazione di altri candidati, acquisite a seguito dell'esercizio del diritto di accesso agli atti da parte di altri ricorrenti e della conseguente ostensione documentale da parte dell'Amministrazione.

In particolare, dalla disamina di tali schede, in cui sono riportate le risposte attese dai candidati, parte ricorrente ha potuto appurare che l'Amministrazione resistente ha considerato, nell'ambito del quesito n. 12, come corretta la risposta “2” corrispondente alla lettera A) del suo compito.

Tuttavia, il quesito è equivoco, dal momento che anche la risposta C) (selezionata da parte ricorrente) può considerarsi corretta.

Tale quesito risulta affetto da evidente ambiguità scientifico-terminologica. La domanda richiede infatti il numero massimo di elettroni presenti in un “orbitale con numero quantico angolare $l = 1$ ”. Se tale espressione è intesa nel senso strettamente tecnico di singolo orbitale, la risposta corretta è pari a 2, in quanto ciascun orbitale può contenere al massimo due elettroni con spin opposto secondo il principio di esclusione di Pauli.

Tuttavia, nella trattazione didattica della struttura elettronica il numero quantico angolare $l = 1$ identifica il sottolivello p, costituito da tre orbitali (p_x , p_y , p_z), che possono complessivamente ospitare fino a sei elettroni. Ne consegue che la risposta “6”, indicata da parte ricorrente, risulta coerente con un’interpretazione del quesito riferita al sottolivello p identificato dal valore $l = 1$.

La mancata esplicitazione nel testo della domanda del riferimento a un singolo orbitale, unitamente alla presenza tra le opzioni della risposta riferita al sottolivello, determina pertanto un difetto di chiarezza e univocità del quesito, tale da rendere scientificamente sostenibile anche la risposta fornita da parte ricorrente.

Il quesito in esame è, quindi, fuorviante ed ambiguo, stante l'impossibilità di individuare un'unica risposta esatta.

*Tanto dedotto, l'errore commesso dall'Amministrazione resistente nella stesura del quesito rende inevitabilmente illegittimo il punteggio attribuito all'odierna ricorrente che avrebbe diritto all'attribuzione di un ulteriore punteggio pari a **1,10 punti** (1 punto + 0,10 per la penalità) con conseguente ricalcolo del punteggio da n. 19,8 a n. 20,9 che le avrebbe consentito di ottenere un punteggio finale pari a n. 343,20.*

Ne consegue che il riconoscimento del corretto punteggio spettante alla ricorrente determinerebbe un punteggio complessivo di 343,20 (in luogo dell'attuale punteggio pari a 342,10) che le avrebbe consentito l'immatricolazione presso l'Università degli Studi di Palermo (sua 1° scelta) in quanto dalla disamina della graduatoria del 28 gennaio u.s. diversi candidati sono stati assegnati in tale sede con punteggi nettamente inferiori al suo:

VII	16435	DI FATTA	DENISE	121,20	Medicina Palermo
-----	-------	----------	--------	--------	----------------------------------

Donde la censurabilità degli atti gravati sotto tale primo profilo risulta evidente.

2. Violazione e falsa applicazione della disciplina ministeriale in materia di graduatoria nazionale, scorrimento e assegnazione delle sedi (d.m. 418 e d.m. 1115/2025 e allegati) – violazione degli artt. 3 e 97 cost. – violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della p.a. – violazione del principio par condicio tra i concorrenti – eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e arbitrarietà dell'azione amministrativa – eccesso di potere per contraddittorietà degli atti – sviamento di potere – difetto di istruttoria e

di motivazione – ingiustizia manifesta.

Dalla ricostruzione in fatto emerge con immediatezza la gravità e la sistematicità delle illegittimità che hanno inficiato la procedura di assegnazione delle sedi, ponendo la parte ricorrente in una posizione di ingiustificato svantaggio rispetto a candidati che, sulla base del merito, avrebbero dovuto essere collocati in posizione deteriore.

La sig.ra Elisa Delfino, infatti, ha conseguito un punteggio definitivo pari a 342,10, collocandosi alla posizione n. 10749 della graduatoria nazionale definitiva (pubblicata il 28 gennaio u.s.), ed è stata nondimeno assegnata alla sede universitaria di Messina — seconda scelta, distante 224 km dalla propria città di residenza — mentre candidati con punteggi enormemente inferiori, e segnatamente con punteggi pari a 341,90 e persino 121,20, hanno ottenuto l'assegnazione alla sede di Palermo, prima scelta della ricorrente. Tale esito è palesemente incompatibile con qualunque logica meritocratica e con le regole che governano l'intera procedura, e risulta manifestamente discriminatorio nella misura in cui altri candidati, che hanno ottenuto un punteggio decisamente inferiore, si sono ritrovati assegnati alle sedi di prima scelta.

*A ciò si aggiunga che **un simile esito risulta manifestamente incompatibile con la disciplina ministeriale che ha governato la procedura comparativa, la quale ha imposto che le assegnazioni siano effettuate secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle preferenze espresse e attraverso un meccanismo di scorrimento tipizzato, uniforme e trasparente in modo da assicurare parità di condizioni a tutti i concorrenti.***

Pertanto, il modus operandi della p.a. si è caratterizzato per una manifesta violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nella misura in cui non solo le posizioni dei candidati, in maniera ingiustificata sono state messe su piani differenti, ma è altresì stato posto in essere un comportamento che si è rivelato contrario ai fondamentali principi di imparzialità e buon andamento cui deve, com'è noto, conformarsi l'operato amministrativo.

In altre parole, la procedura concretamente seguita dall'Amministrazione e dal sistema informatico utilizzato dal CINECA ha dato luogo ad un meccanismo eccezionale e non trasparente di accesso e immatricolazione, difforme rispetto alla scansione ordinaria prevista dai provvedimenti ministeriali, che ha alterato lo scorrimento della graduatoria e inciso direttamente sulla posizione giuridica sostanziale della parte ricorrente.

Volendo entrare più nel dettaglio, risulta che otto candidati sono stati contrassegnati in graduatoria con la dicitura “in attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede”, estranea agli stati procedimentali previsti dai decreti ministeriali, i quali contengono esclusivamente diciture tipizzate e riferite a specifiche condizioni giuridiche (quali, ad esempio, “in attesa ai sensi dell'Allegato I, punto 7 del D.M. 1115/2025”).

*L'anomalia descritta appare essere sintomatica dell'introduzione di una **fase atipica, non normata, idonea a produrre effetti sostanziali sulle assegnazioni e, soprattutto, sottratta alle ordinarie garanzie di conoscibilità e***

controllabilità proprie di una procedura concorsuale e che la p.a. è tenuta a garantire.

Gli otto candidati, peraltro, hanno ricevuto **una comunicazione individuale** (e-mail proveniente da “Med25-noreply” alle ore 22:10 del 14 gennaio), con la quale veniva richiesto di collegarsi “tempestivamente” alla propria pagina riservata per prendere visione dell’assegnazione e procedere all’immatricolazione entro un termine estremamente ristretto.

Dunque, tale circostanza rivela l’esistenza di un canale privilegiato e accelerato di immatricolazione, del tutto illegittimo, gestito mediante avvisi personalizzati e non generalizzati, con modalità intrinsecamente incompatibili con i principi di trasparenza e par condicio.

Il carattere gravemente distorsivo del meccanismo risulta ulteriormente comprovato dal fatto che, accedendo alla propria area riservata, i candidati “fortunati” constatavano la scomparsa delle originarie 63 sedi inserite al momento dell’iscrizione al semestre filtro, restando visibile la sola sede principale.

È un dato che, verificatosi esclusivamente nei confronti di tali soggetti, costituisce indice di un intervento “a valle” sul sistema informatico, idoneo a incidere selettivamente sulla gestione delle preferenze e, dunque, sulla stessa regolarità del procedimento di assegnazione.

Gli effetti concreti di questa gestione anomala sono macroscopici: nella graduatoria definitiva pubblicata il 28 gennaio 2026, due candidate contrassegnate dalla citata dicitura (Denise Di Fatta e Ludovica Cucinella) risultano assegnatarie della sede di Palermo con punteggio pari a 341,90 e addirittura 121,20, a fronte del punteggio di 342,10 conseguito dall’odierna parte ricorrente, assegnata invece a Messina.

Ne discende che l’Amministrazione, lungi dall’applicare in modo lineare e meritocratico l’ordine di graduatoria, ha consentito l’accesso alla sede più ambita (Palermo) a candidati collocati in posizioni deteriore, comprimendo ingiustificatamente la posizione della parte ricorrente e imponendole un trasferimento di città, con aggravio personale, logistico ed economico.

La disparità non può essere spiegata né giustificata alla luce delle regole ordinarie della procedura, atteso che l’assegnazione della sede universitaria costituisce l’esito necessario dell’applicazione automatica e vincolata dei criteri ministeriali, sicché ogni deroga è ammissibile soltanto se prevista, pubblica, generalizzata e sorretta da un corredo istruttorio e motivazionale rigoroso; elementi che, nel caso di specie, difettano radicalmente.

In questo contesto, assume ulteriore rilievo sintomatico la condotta del funzionario della segreteria, che – a fronte delle richieste di chiarimento – intimava alle candidate di procedere tempestivamente all’immatricolazione e di non divulgare informazioni: atteggiamento che, lungi dal garantire il doveroso supporto informativo, conferma la natura opaca e non controllabile della procedura concretamente operata.

Sussistono, pertanto, plurimi profili di illegittimità che si pongono in contrasto con i principi che permeano

l'intera materia e su cui, si sottolinea, è importante che la p.a. se ne conformi al fine di assicurare il corretto espletamento di una procedura.

Sotto un primo profilo, avendo l'Amministrazione agito con modalità che ampiamente si sono discostate dalla disciplina emanata per regolare le varie fasi della procedura in questione, ricorre il vizio di violazione e la falsa applicazione della disciplina ministeriale in tema di scorrimento e assegnazione delle sedi, poiché è stato introdotto, in assenza di base normativa, **un canale eccezionale di immatricolazione e assegnazione che ha alterato la regola dell'assegnazione secondo l'ordine di graduatoria e le preferenze espresse.**

Sotto un secondo profilo, **risultano essere stati violati i fondamentali principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti che permeano l'intera materia della procedura amministrativa e concorsuale.** Ed infatti, dal momento che l'autorizzazione all'immatricolazione e l'assegnazione sono avvenute mediante comunicazioni individuali e stati procedimentali non tipizzati, i candidati che non sono stati destinatari di tali comunicazioni non solo non hanno avuto conoscenza di tali modalità operative del tutto estranee al dettato normativo, ma hanno subito una ingiusta disparità di trattamento.

Ne consegue che **è integrato l'eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità manifesta**, avendo l'Amministrazione consentito l'assegnazione della sede di Palermo a candidati con punteggi inferiori, incluso un punteggio radicalmente peggiore (121,20), mentre la parte ricorrente, con punteggio superiore (342,10), veniva assegnata a Messina, sede di seconda scelta, a 224 km di distanza.

Sotto un ulteriore profilo, infine, **sussiste l'eccesso di potere per sviamento di potere**, avendo la P.A. determinato un'alterazione del regolare scorrimento della graduatoria concorsuale, attraverso gli utilizzati strumenti informatici e comunicativi idonei a creare un percorso parallelo e privilegiato di accesso, *non sorretto da alcuna disposizione normativa in tal senso, da un'istruttoria procedimentale o da un'adeguata motivazione idonea a giustificare il menzionato agire.*

Pertanto, i provvedimenti e gli atti che hanno determinato l'assegnazione della parte ricorrente alla sede di Messina anziché alla sede di Palermo (prima scelta), nonché quelli che hanno consentito l'assegnazione e l'immatricolazione presso Palermo dei candidati contrassegnati dalla dicitura "in attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede", risultano illegittimi e devono essere annullati, con ogni conseguenziale statuizione volta al ripristino della corretta applicazione delle regole di graduatoria e di assegnazione delle sedi e, quindi, alla tutela della posizione dell'odierna ricorrente.

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

3. – Violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; violazione dei principi di trasparenza, affidamento e buon

andamento dell'azione amministrativa; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e mutamento ex post delle regole della procedura selettiva. Illegittimità del D.M. MUR n. 1115/2025.

3.1. – Oltretutto per le ragioni di cui si è detto nel motivo che precede, la mancata assegnazione di parte ricorrente nella sede di prima scelta dalla stessa ambita (Palermo) è dipesa anche da un'ulteriore circostanza.

Come noto, il tasso degli studenti che sono riusciti a conseguire la sufficienza in tutte e tre le prove di esame del semestre filtro è stato bassissimo (7mila candidati su 55mila partecipanti), sicché il MUR, al dichiarato fine di “assicurare la copertura di tutti i posti disponibili”, ha adottato il D.M. 1115/2025, col quale è stata prevista l'ammissione nella graduatoria di merito anche di quegli studenti che non hanno ottenuto la sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro.

Segnatamente, così come si evince dall'art. 1 del suddetto D.M. 1115, la graduatoria di merito della selezione per cui è causa è stata suddivisa in nove sezioni: **(i)** le prime quattro sezioni ricomprendono gli studenti che hanno conseguito tre voti pari o superiori a 18/30, differenziandosi esclusivamente in base al numero di voti rifiutati al primo appello; **(ii)** le sezioni 5 e 6 riguardano gli studenti che hanno conseguito solo due voti pari o superiori a 18/30; **(iii)** le sezioni 7 – 9 riguardano, invece, gli studenti che hanno conseguito una sola sufficienza.

Gli effetti distorsivi del D.M. 1115/25, è bene chiarirlo, sono stati aggravati dal sistema “a sezioni” e dai punteggi bonus ad essi attribuiti. Infatti, il decreto in esame ha suddiviso la graduatoria, che avrebbe dovuto essere unica e nazionale, in ben 9 **sezioni autonome**, ed ha attribuito ai candidati un punteggio c.d. bonus “secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di un punteggio fisso (600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 punti) e del punteggio conseguito”.

In particolare, sono stati attribuiti 600 punti bonus a coloro i quali avevano reintegrato un voto rifiutato al primo appello, 500 punti bonus a coloro i quali hanno reintegrato due voti rifiutati al primo appello e 400 punti rispettivamente a chi ha rifiutato 3 voti al primo appello.

Inoltre, sempre in relazione agli studenti con una o più insufficienze, i successivi artt. 2 e 3 del D.M. in esame hanno previsto che essi (se collocati in posizione utile in graduatoria) sono iscritti nelle sedi di assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei CFU non ottenuti all'esito dei due appelli di esame, in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre, attraverso “corsi di recupero” ed esami “OFA” (obblighi formativi aggiuntivi) di cui al D.M. 270/2004.

Il D.M. 1115/2025, dunque, ha modificato anche il meccanismo attraverso il quale ottenere le tre sufficienze, il quale nell'originario sistema di cui al D.M. 418/25 era rigidamente regolamentato.

L'articolo 22, dell'allegato 2 del D.M. 418 citato prevedeva, infatti, che “una volta visualizzato il punteggio (della prima sessione), lo studente può accettarlo o rifiutarlo. Nel caso di accettazione, il punteggio si converte in

voto d'esame ai fini della determinazione del voto per il libretto personale della carriera, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Nel caso di rifiuto, lo studente può nuovamente sostenere l'esame nel secondo appello. Se lo studente rifiuta uno dei punteggi conseguiti al secondo appello, il sistema informatico non procede all'inserimento in graduatoria".

Stando al tenore della norma in commento, quindi, gli studenti, una volta pubblicati i risultati della prima sessione di esami del 20 novembre, potevano o accettare il voto oppure rifiutarlo e, in tale secondo caso, potevano ripetere la prova al secondo appello, non essendo prevista alcuna forma di "conservazione" o "trasferimento" del voto da un appello all'altro in virtù della quale i candidati, in sede di secondo appello, potevano far valere il punteggio precedentemente rifiutato ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Il nuovo decreto n. 1115 ha totalmente sovvertito - a procedura selettiva totalmente conclusa - questo schema consentendo agli studenti che hanno rifiutato uno o più voti conseguiti al primo appello e che nel secondo appello non hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 18/30 negli stessi insegnamenti, di recuperare e accettare i voti precedentemente rifiutati ai fini dell'inserimento in una specifica sezione della graduatoria nazionale, che varia a seconda del numero di esami oggetto di iniziale rifiuto.

Nello specifico, nella "seconda sezione" sono inseriti gli "studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno degli esami stessi. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per il solo esame in relazione al quale era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella seconda sezione delle graduatorie di merito nazionali", consentendo, pertanto, il recupero dei voti inizialmente rifiutati il 20 novembre.

La "terza sezione" riguarda, invece, gli studenti che hanno rifiutato due esami al primo appello; essi, in caso di mancato conseguimento di almeno 18/30 al secondo appello, possono recuperare i due voti inizialmente rifiutati.

La "quarta sezione" include coloro che hanno rifiutato tutti e tre gli esami al primo appello; se essi nel secondo appello non ottengono almeno 18/30, possono recuperare i voti precedentemente rifiutati per ciascun esame.

*Tale operato, tuttavia, è illegittimo, atteso che l'Amministrazione ha **modificato radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025 a procedura conclusa**, con conseguente violazione dei principi di autovincolo, di affidamento, del favor participationis e di parità di trattamento tra i concorrenti.*

La procedura, infatti, era strutturata sulla base di una regola chiara: il rifiuto del voto al primo appello comportava la definitiva perdita di quel punteggio, senza possibilità di recupero.

La successiva introduzione di un meccanismo che consente, a posteriori, di far rivivere un punteggio espressamente rifiutato ha inciso sull'equilibrio competitivo, alterando la graduatoria di merito e avvantaggiando taluni candidati rispetto ad altri.

Si pensi al caso della ricorrente: essa ha conseguito al secondo appello le votazioni di 19.8 in Chimica, 22.3 in Biologia e 16.7 in Fisica, con un punteggio definitivo pari a 342,10 punti, ed è stata, per l'effetto, inserita nella V sezione della graduatoria (dedicata a chi ha ottenuto almeno 18/30 in due dei tre insegnamenti), classificandosi alla posizione n. 10749.

Ebbene, se il Ministero non avesse modificato ex post le regole della selezione, consentendo, ad esempio, ai candidati che avevano ottenuto soltanto due sufficienze al secondo appello di non “recuperare” il voto (sufficiente) rifiutato al primo appello ai fini dell'inserimento in graduatoria, tali soggetti non avrebbero potuto beneficiare di alcuna forma di reviviscenza del voto inizialmente scartato e, conseguentemente, non sarebbero stati collocati nella seconda sezione della graduatoria, bensì nella medesima V sezione ove è collocata la ricorrente.

In assenza dello slittamento in graduatoria, determinato dall'illegittima modifica operata dall'Amministrazione, pertanto, la sig.ra Delfino non sarebbe stata sopravanzata da candidati nella sua medesima situazione (non potendo godere del bonus di punti indicato nel d.m. 1115) e sarebbe stata senz'altro assegnata alla sede di Palermo, sua prima scelta, anziché alla sede universitaria di Messina, sua seconda scelta, distante 224 km dalla propria città di residenza.

Ma non basta. L'illegittima modifica attuata dall'Amministrazione ha finito per avvantaggiare anche candidati che, sul piano del rendimento, hanno riportato più insufficienze rispetto all'unica conseguita dalla ricorrente.

Ci si riferisce a coloro che, nel secondo appello, hanno ottenuto due o addirittura tre insufficienze, ottenendo, dunque, una performance complessivamente inferiore a quella della ricorrente, ma che, grazie al meccanismo di recupero dei voti rifiutati al primo appello, sono stati collocati nella terza sezione o nella quarta della graduatoria, superandola.

La distorsione del criterio meritocratico nel caso di specie è davvero evidente: candidati che, alla prova più recente, hanno dimostrato una preparazione inferiore hanno potuto neutralizzare tale esito negativo attraverso la reviviscenza di voti già rifiutati, mentre l'odierna ricorrente, pur avendo conseguito un risultato complessivamente migliore, è stata penalizzata dallo slittamento conseguente a tale recupero.

Tale esito è palesemente incompatibile con qualunque logica meritocratica e con le regole che governano l'intera procedura.

Come più volte ribadito anche dalla Corte Costituzionale, invero, “il diritto allo studio comporta non solo il

diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione inferiore, ma altresì quello – in un sistema in cui "la scuola è aperta a tutti" (art. 34, primo comma, della Costituzione) – di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai "gradi più alti degli studi" (art. 34, terzo comma): espressione, quest'ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall'ordinamento" sicché "il legislatore [...] può regolare l'accesso agli studi, anche orientandolo e variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a requisiti di capacità e di merito, sempre in condizioni di eguaglianza, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale" (cfr. Corte costituzionale, sentenza 29.5.2002, n. 219; ma v. anche sentenza 19.3.2021, n. 42).

Ne deriva che anche quando l'Amministrazione interviene a modificare in itinere "le regole del gioco", come di fatto è accaduto nel caso di specie, non può farlo in modo irragionevole e tale da ledere le posizioni giuridiche dei soggetti che sono destinatari dell'azione amministrativa.

Di qui, l'illegittimità dell'operato del Ministero.

3.2. – *La modifica arbitrariamente attuata dall'Amministrazione, del resto, non può essere giustificata neanche sulla base del fatto che il D.M. n. 1115/2025 è stato adottato dal MUR con l'esplicita finalità di assicurare la "copertura integrale di tutti i posti disponibili", così come si evince dalle premesse di tale provvedimento.*

Anche a voler ritenere, infatti, che tale obiettivo sia stato effettivamente perseguito dall'Amministrazione, esso non è comunque idoneo a giustificare – né potrebbe mai farlo – la violazione dei principi cardine delle selezioni pubbliche.

L'integrale copertura dei posti disponibili, infatti, si sarebbe potuta realizzare nel rispetto delle regole originarie, attraverso lo scorrimento della graduatoria formata secondo il criterio meritocratico stabilito dal bando: i candidati che, al secondo appello, avevano riportato due insufficienze avrebbero dovuto essere collocati nella medesima posizione sostanziale della ricorrente e non sopravanzarla, come invece avvenuto nella fattispecie, non essendo essi titolari di una posizione superiore alla sua.

In tal modo, l'Amministrazione avrebbe garantito, simultaneamente, la copertura integrale dei posti disponibili, senza alterazioni della graduatoria, e il rispetto del principio di uguaglianza e del criterio meritocratico, evitando che candidati con un rendimento peggiore potessero beneficiare di un indebito vantaggio derivante dalla reviviscenza di voti precedentemente rifiutati.

Peraltro, la stessa finalità della "integrale copertura dei posti disponibili", invocata dal MUR a fondamento del D.M. 1115 impugnato, risulta smentita e contraddetta dalle previsioni contenute nel decreto stesso.

Ci si riferisce, in particolare, ai punti 13 e 15 dell'Allegato 1, i quali stabiliscono, rispettivamente, che "la graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e

*protesi dentaria, e medicina veterinaria è pubblicata nel sito riservato in data 28 gennaio 2026” e che **“gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo”**.*

Per effetto di tali disposizioni, pertanto, alla chiusura della graduatoria non è previsto alcun ulteriore scorrimento, con la conseguenza che i posti rimasti vacanti non sono stati ridistribuiti in favore dei candidati utilmente collocati nella stessa, essendo destinati a finalità del tutto diverse e ulteriori.

Un simile meccanismo, allora, impedisce in radice il pieno utilizzo del contingente messo a bando, vanificando proprio quell’obiettivo di saturazione dei posti che il MUR ha dichiarato di voler perseguire con l’adozione del D.M. 1115 in contestazione.

Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato è illegittimo anche per contraddittorietà e per manifesta illogicità, posto che l’Amministrazione, da un lato, giustifica la radicale modifica delle regole della selezione con l’esigenza di coprire tutti i posti disponibili e, dall’altro, adotta un sistema che, nella sua concreta articolazione, impedisce il conseguimento di tale risultato.

Di qui, l’illegittimità del D.M. 1115/2025 sotto tale ulteriore profilo.

4. – Violazione del principio di trasparenza. Violazione e falsa applicazione dell’allegato 2 al D.M. 418/2025. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

In aggiunta a quanto dedotto deve pure rilevarsi come l’intera procedura di correzione delle prove dei candidati risulti illegittima, non esistendo una verbalizzazione delle operazioni di correzione delle singole schede risposta o una matrice ministeriale di risposte corrette.

Parte ricorrente, infatti, ha richiesto al Cineca ed ai singoli atenei - attraverso regolare istanza di accesso agli atti – copia dei propri elaborati corretti, copia delle relative griglie di valutazione e dei criteri di valutazione utilizzati dai commissari nella correzione delle domande a completamento.

Senonché, non sembrerebbe essere stato redatto alcun verbale da cui possano evincersi i lavori effettivamente svolti dalla Commissione nell’ambito della procedura di correzione degli elaborati.

Sarebbe stato, invece, fondamentale che la Commissione avesse evidenza tramite apposito verbale delle operazioni di svolgimento della fase di correzione e dei relativi esiti, potendo solo attraverso tali documenti i candidati risalire alla composizione del proprio punteggio oggi presente nella propria area personale su University.

In altre parole, in assenza della pubblicazione della matrice ministeriale delle risposte corrette e di un verbale di correzione delle singole schede risposta, il lavoro della Commissione viene sottratto al controllo dei candidati.

violando i principi di trasparenza alle quali una selezione pubblica deve attenersi.

La totale assenza di trasparenza che ha connotato la procedura di valutazione emerge, peraltro, in modo paradigmatico ed inequivocabile da quanto risulta, ad esempio, dal verbale redatto dalla Commissione di Biologia dell'Università degli Studi di Palermo dal quale si evince che, durante le operazioni di correzione, i commissari avevano rilevato come talune risposte fornite dai candidati alle domande a completamento, pur risultando scientificamente corrette, non rientrassero nella rosa dei sinonimi previsti nel menù a tendina predisposto dal CINECA. La Commissione, preso atto di tale evidente incongruenza tra la correttezza sostanziale delle risposte e la rigidità del sistema informatico all'uopo predisposto, aveva provveduto a formulare apposita segnalazione al CINECA, al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco dei sinonimi accettabili e garantire, così, una valutazione conforme ai principi di correttezza scientifica e parità di trattamento.

Nondimeno, come risulta espressamente dal predetto verbale, neppure a seguito dell'aggiornamento dei sinonimi operato dal CINECA la segnalazione della Commissione è stata effettivamente recepita nella fase valutativa, poiché la stessa Commissione è stata, di fatto, costretta ad attenersi rigidamente ed esclusivamente ai sinonimi predeterminati dal sistema informatico, con conseguente esclusione e mancato riconoscimento di risposte scientificamente corrette ma non formalmente ricomprese nell'elenco chiuso predisposto dal CINECA (cfr. screenshot verbale di biologia del secondo appello):

Durante le fasi di correzione, i commissari Prof.ssa Fontana, Prof.ssa Conigliaro, Prof.ssa Raimondo, Prof.ssa Pipitone hanno rilevato che alcune risposte fornite dai candidati, non previste dal menù a tendina, potevano essere considerate “corrette”. In questi casi, in accordo con l'intera Commissione, sono state aperte le relative segnalazioni, entro la mattina del giorno martedì 16 dicembre, tramite l'apposito link interno della piattaforma WebApp.

Dopo l'aggiornamento in seno alla piattaforma dei sinonimi accettabili, la Commissione, per la valutazione delle risposte corrette, nonostante il permanere di specifiche perplessità, decide di attenersi strettamente a quanto indicato dal CINECA nei menù a tendina.

Tale circostanza riveste eccezionale gravità sotto il profilo della legittimità amministrativa, poiché dimostra che la Commissione esaminatrice, pur avendo rilevato l'esistenza di risposte corrette non contemplate dal sistema informatico e pur avendo formalmente segnalato tale criticità, non ha potuto esercitare alcuna effettiva autonomia valutativa, risultando vincolata in modo meccanico ed acritico alle determinazioni di un sistema informatico centralizzato, sottratto ad ogni forma di controllo, trasparenza e sindacabilità.

Il punteggio attribuito dai commissari è pertanto aleatorio, privo di controllo e potenzialmente frutto, oltre che di

valutazioni errate, anche di manomissioni rese possibili dalla violazione dell'anonimato della prova.

D'altra parte, che la fase di correzione delle prove sia avvenuta in assenza di qualsivoglia verbalizzazione è confermato dal verbale di correzione della Commissione d'esame uguali per tutte le università dal quale si evince soltanto che la fase di correzione si è protratta per più giorni, non essendovi il benché minimo riferimento alle prove dei candidati e ai punteggi alle stesse attribuiti.

*Com'è noto, del resto, la verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario a presidio della trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto reca la **descrizione degli accadimenti constatati e consente la verifica della regolarità delle operazioni svolte**. L'importanza di tale attività certificativa è rimarcata dal **regime di fidejucienza** che presidia la valenza dimostrativa dell'atto in questione (ex multis, Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2019, n. 7270). Di qui, l'illegittimità della selezione per cui è causa sotto tale profilo.*

5. – Illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025. Illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025. Violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.

La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 71/2025 e, in via attuativa, dal D.M. n. 415/2025 è illegittima anche per un ulteriore motivo: all'art. 8 infatti si esclude dall'applicazione della riforma le università non statali e i corsi di laurea erogati in lingua inglese. Tale previsione è viziata da illegittimità costituzionale per eccesso di delega (art. 76 Cost.). La legge delega n. 26/2025, infatti, non autorizzava in alcun modo il Governo a operare una simile differenziazione, ma mirava a una revisione organica e unitaria del sistema di accesso.

*Invece, per effetto di tali previsioni nel corrente a.a. 2025/2026 vi è la **coesistenza di tre differenti modelli di accesso**: (i) il semestre filtro per i corsi in lingua italiana presso le università statali; (ii) il tradizionale test di ingresso per le università non statali; (iii) il test IMAT per i corsi in lingua inglese.*

*Ebbene, una simile tripartizione è del tutto illegittima, **non essendoci nella legge delega n. 26/2025 una qualsivoglia previsione in tal senso**.*

La legge delega, invero, non autorizza affatto un'applicazione differenziata della riforma in funzione della natura dell'Ateneo o della lingua del corso di laurea né, del resto, avrebbe potuto farlo, avendo la stessa il primario obiettivo di adottare una riforma unitaria, funzionale soprattutto al "potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici" e, quindi, al soddisfacimento del fabbisogno di personale sanitario individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

*A fronte di ciò e del fatto che il fabbisogno del SSN viene colmato **anche attraverso l'offerta formativa delle Università non statali legalmente riconosciute**, la quale è espressamente inclusa nei decreti ministeriali di*

quantificazione dei posti, non avrebbe avuto alcun senso escludere tali enti dalla riforma.

Sul punto, invero, si consideri che con riguardo ai posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026, nel D.M. 600 del 7 agosto 2025 su un totale di 20.864 posti banditi (a fronte di un fabbisogno di medici stimato in 20.247 unità) ben 4.004 posti provengono dalle Università private. Tale numero di posti, a ben vedere, è proprio quello che consente all'offerta formativa di eguagliare il fabbisogno di professionalità.

Posto allora che l'offerta formativa delle università private così come quella dei corsi in lingua inglese concorre, al pari di quella degli Atenei statali, al soddisfacimento del fabbisogno del SSN e posto che tutti i suddetti percorsi formativi conducono al conseguimento del medesimo titolo accademico e della medesima abilitazione professionale, tali enti devono tutti sottostare alle medesime modalità di accesso di quelle statali.

Ragionando diversamente (come ha fatto il legislatore delegato prima e l'Amministrazione poi), si dovrebbe ritenere che i medici formati presso le università non statali non rilevino ai fini della programmazione sanitaria nazionale, con evidente compromissione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del diritto allo studio. Il che non può certamente ammettersi.

Ne consegue che il legislatore delegato ha adottato un sistema che, oltre a essere illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost., è anche del tutto irragionevole, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost., tra studenti che aspirano alla medesima qualifica professionale, fondata esclusivamente sulla natura pubblica o privata dell'Ateneo o sulla lingua di erogazione del corso.

Né, d'altra parte, l'illogicità della scelta del legislatore delegato può essere superata sulla base delle argomentazioni addotte nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 71/2025.

In tale atto, invero, è riportato espressamente che “l'esclusione in sede di prima applicazione delle università non statali legalmente riconosciute, cui continuano ad applicarsi le modalità di accesso previste dalla normativa vigente, discende da una ragione pratica, ovvero dal fatto che talune di tali università hanno già avviato le procedure di selezione mediante l'espletamento dei test di ingresso”.

Di analogo tenore è l'argomentazione relativa ai corsi di lingua inglese, rispetto ai quali è evidenziato che l'esclusione dei corsi in lingua inglese sarebbe giustificata dalla necessità di “preservare la specificità delle modalità di erogazione dell'offerta formativa in lingua inglese, garantendo, al contempo, la tempestiva attuazione della legge di delega in tempo utile prima dell'avvio del prossimo anno accademico”.

Ora, tali considerazioni di carattere “pratico” non possono certamente giustificare né l'adozione di misure non previste dalla legge delega né, tantomeno, la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

La verità è che non sussistono ragioni oggettive, né sul piano sistematico né su quello funzionale, che possano legittimare la differenziazione delle modalità di accesso a corsi di laurea che conducono al medesimo titolo professionale.

Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per violazione dei richiamati parametri costituzionali, per violazione della legge delega n. 26/2025 e degli artt. 3, 34 e 97 Cost., con conseguente illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025.

Alla luce delle considerazioni già indicate si chiede a codesto Ecc.mo Giudice, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sopra esposte, previa sospensione, voglia sollevare le stesse dinanzi la Corte Costituzionale affinché questa accerti il contrasto tra l'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, la legge delega n. 26/2025 e gli artt. 3, 34, 76 e 97 della Costituzione, dichiarandone la conseguente illegittimità costituzionale.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Il fumus boni iuris è comprovato dalle considerazioni che precedono.

In merito al periculum in mora, si evidenzia che le lezioni per l'anno accademico 2025/2026 hanno avuto inizio nel mese di marzo e sono attualmente in corso.

Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediato trasferimento presso la sede migliorativa, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente i corsi presso l'Ateneo di destinazione, né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami previsti per il recupero dei CFU, unitamente a quelli curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio sarebbe poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto. La protrazione della situazione attuale comporterebbe altresì il rischio concreto di maturare un ritardo nel percorso formativo difficilmente recuperabile nel corso dell'anno accademico in corso.

L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arrecherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti. Occorre infatti considerare che parte ricorrente risulta già regolarmente immatricolata presso una sede deteriore, avendo già occupato uno dei posti assegnati in sede di graduatoria nazionale: il trasferimento presso la sede migliorativa non comporterebbe pertanto alcun incremento del numero complessivo degli studenti iscritti al corso di laurea a livello nazionale, né alcuna alterazione del contingente totale dei posti banditi, i quali rimarrebbero invariati. Parte ricorrente si limiterebbe, in sostanza, a spostarsi da una sede all'altra all'interno del medesimo sistema formativo, senza gravare in alcun modo sulla capacità ricettiva complessiva.

Per il primo anno di corso, inoltre, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze

degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei – l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

In aggiunta a ciò, si consideri che, durante il periodo in cui sono state impartite le lezioni del semestre filtro, l'Ateneo resistente ha dimostrato nei fatti di essere in grado di accogliere molti studenti in più rispetto all'offerta formativa dallo stesso dichiarata in fase di quantificazione dei posti da bandire, sicché il trasferimento di parte ricorrente non causerebbe né all'Amministrazione né agli altri studenti il minimo pregiudizio.

Donde la richiesta di autorizzazione all'immatricolazione in soprannumero e con riserva al corso di laurea presso la sede ambita.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente ha inoltrato formale richiesta di accesso agli atti alle Amministrazioni resistenti con la quale ha richiesto i seguenti documenti:

- 1. Copia dei verbali d'aula dell'odierna parte istante redatti durante la prova tenutasi il 20 novembre 2025 e il 10 dicembre 2025 presso l'Ateneo di Palermo;*
- 2. Copia dei verbali attestanti le modalità di correzione delle prove del 20 novembre e 10 dicembre 2025 da parte della Commissione esaminatrice dell'Università di Palermo con riguardo alle prove della parte istante;*
- 3. Copia dei verbali e della griglia di correzione delle prove dell'odierna parte istante sia del Cineca che della correzione fatta in sede dalla commissione di Ateneo per le domande a completamento;*
- 4. Copia dei verbali e/o documenti attestanti l'adozione dei criteri valutativi inerenti le domande a completamento al fine di comprendere qual è l'elenco dei sinonimi per la correzione delle risposte esatte condivisi a livello nazionale e trasmessi all'Ateneo di Palermo;*
- 5. Per le domande potenzialmente errate o fuorvianti: copia dei registri e degli atti di riesame, delle determinazioni di annullamento/attribuzione punteggi, della cronologia delle modifiche ai punteggi e delle relative motivazioni, nonché degli atti di autotutela eventualmente adottati.*
- 6. Copia del questionario/fogli domande per le prove del 20 novembre e del 10 dicembre assegnati all'odierna parte istante con griglia di valutazione.*

L'istanza è rimasta attualmente priva di riscontro, dunque si chiede a codesto Ecc.mo TAR di ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di competenza, di riscontrare l'istanza e di fornire i documenti utili in esame.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti

controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- **in via preliminare**, ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale affinché dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025 e per violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.;*
- **in via istruttoria**: disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;*
- **in via istruttoria**: ordini a parte resistente di fornire le generalità dei controinteressati nonché l'esibizione dei documenti richieste rispettivamente formulate con regolare istanza di accesso agli atti;*
- **in via istruttoria**: disporre una consulenza tecnica ex art. 67 e/o una verifica ex art. 66 c.p.a. sulla domanda n. 12 del compito di Chimica del primo appello contestata con il primo motivo di ricorso, per verificarne l'ambiguità/erroneità;*
- **in via cautelare**: accogliere l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospendere l'efficacia degli atti impugnati e ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca di rettificare il punteggio di parte ricorrente nei termini sopra rappresentati e di correggere la sua posizione in graduatoria, disponendo conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Palermo indicato come prima scelta;*
- **in via cautelare**, accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospenda l'efficacia degli atti impugnati, ordinando al MUR di disporre conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Palermo indicato come prima scelta;*
- **nel merito**, annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Palermo indicato come prima scelta.*

Con vittoria di spese e di onorari da distrarsi in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Roma, 5 marzo 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata

4) i soggetti controinteressati cui l'odierna ricorrente ha ritualmente notificato il ricorso sono Kacmoli Ersjana e Di Fatta Denise, Ludovica Cucinella e Bertini Beniamino ma si precisa che i soggetti potenzialmente controinteressati a resistere, rispetto alle pretese azionate nel presente ricorso, sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026;

5) la notifica del presente ricorso per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio - Roma, Sez. III, con ordinanza collegiale n. 7096/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, resa nel giudizio R.g. n. 3600/2026;

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con l'ordinanza collegiale n. 7096/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, il TAR del Lazio – Roma ha:

“Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso - e di eventuali motivi aggiunti - per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “ una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948); Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte: - la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata; 3 - il testo integrale del ricorso e dei

motivi aggiunti ove proposti; 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio); 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); L'Amministrazione resistente: 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che: - le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere richieste tempestivamente ed effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio

di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento; - parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito; Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e al deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento”.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza collegiale n. 7096/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.g. n. 3600/2026 con il quale è stata autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria unica nazionale per l'accesso ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio-Roma, Sez. III, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dell'allegata ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III, n. 7096/2026.

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo il Ministero dell'Università e della Ricerca:

“1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l'ordinanza collegiale n. 7096/2026 e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) ”.

Si chiede, inoltre, di rilasciare a parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito, entro 5 giorni da tale avviso, all'indirizzo pec francescoleone@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale del ricorso, dell'ordinanza collegiale n. 7096/2026 resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III e dell'elenco nominativo dei controinteressati, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”.

Si precisa, altresì, che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, entro e non oltre il 10 maggio 2026, termine perentorio individuato dal Giudice Amministrativo.

Roma, 4 maggio 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata